



*Città di Lecce*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**

**“LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE  
DEI**

**PRODOTTI ARTISTICO-ARTIGIANALI TIPICI DI LECCE”**

**ISTITUZIONE DELLA *De.Co.***

**(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 17 novembre 2008*

## INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro, la Commissione di valutazione e la registrazione ufficiale
- Art. 5 – La struttura organizzativa
- Art. 6- Le iniziative comunali
- Art. 7 – Le tutele e le garanzie
- Art. 8 – Le attività di coordinamento
- Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 – Istituzione di un Museo De. Co. e di una speciale Sezione della Bibliomediateca comunale
- Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 – Norme finali

## *Art. 1*

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il Comune individua, ai sensi degli artt. 3 e 13 del testo Unico Enti locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività artistico-artigianali riferite alle materialità e quindi alla lavorazione dei prodotti, alle loro confezioni, alle ricorrenze e alle manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni artistico-artigianali con le loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e della promozione della loro protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro tipicità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle manifestazioni artistiche artigianali e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
  - b) dell'individuazione nella fattispecie di prodotti artistico-artigianali che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti. Per tale procedimento il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c) di interventi, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
  - d) di promozione e sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e ricercando anche forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività artistico-artigianali che non abbiano alcun fine di lucro;
  - e) del rilascio di un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione;
  - f) provvedere alla rilevazione dei soggetti che producono opere di artigianato artistico;
  - g) dell'istituzione di un Albo comunale degli eventi e delle manifestazioni artistico-artigianali.

## **Art. 2**

### ***Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni***

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito *Albo* in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni artistico-artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano una comprovata attività nel territorio comunale.

## **Art. 3**

### ***Istituzione del Registro De.Co.***

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 5, un apposito Registro per tutti i prodotti artistico-artigianali segnalati e denominati.

## **Art. 4**

### ***Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro, la Commissione di valutazione e la registrazione ufficiale***

1. Le segnalazioni e la registrazione ufficiale di prodotti artistico-artigianali ai fini della iscrizione nel Registro De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto, le materie prime e le attrezzature utilizzate, i metodi di lavorazione, e i riferimenti storici e culturali che ne provino l'origine e la tipicità leccese.  
In particolare dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro della De.Co. si pronuncia una Commissione di valutazione nominata dalla Giunta e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. La Commissione sarà composta da un rappresentante del Settore Cultura, un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, un critico d'arte e un docente di marketing territoriale.
4. Le produzioni artigianali iscritte nel Registro possono fregiarsi del marchio *De.Co. (Denominazione Comunale)* completo del numero di iscrizione.

5. Il marchio De.Co. viene attribuito con deliberazione della G.C., previo parere favorevole della Commissione di valutazione.

#### ***Art. 5***

##### ***La struttura organizzativa***

1. La struttura organizzativa cui viene attribuita la competenza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata nel *Settore Cultura*.

#### ***Art. 6***

##### ***Le iniziative comunali***

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività artistico-artigianali e finanziamenti attraverso progetti comunitari.

#### ***Art. 7***

##### ***Le tutele e le garanzie***

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza e tutela i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività artistico-artigianali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Dlg 18 agosto 2000 n.267.

#### ***Art. 8***

##### ***Le attività di coordinamento***

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco – forme di promozione e coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività artistico-artigianali riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## **Art. 9**

### ***Promozione di domande di registrazione ufficiale***

1. Il Comune – sussistendo le condizioni previste dalla legge – promuove la presentazione al Ministero delle Attività Produttive ed alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti artistico-artigianali ai fini della protezione della denominazione comunale, della indicazione geografica protetta e della attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

## **Art. 10**

### ***Istituzione di un Museo De.Co. e di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale***

1. Il Comune prevede la costituzione di un Museo De.Co. e nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica afferenti alla cultura artistico-artigianale leccese.

## **Art. 11**

### ***Riferimento alle normative statali e regionali***

1. Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano *ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti*, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## **Art. 12**

### ***Norme finali***

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.